


POZZO 3 – DILVA

- Stratigrafia
- D.G.R. 1605 del 02.09.2003 di autorizzazione all'utilizzazione dell'acqua minerale effervescente naturale denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO"
- D.M. 3672 del 9.02.2006 di sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "NUOVA CUTOLO RIONERO"

Cutolo Michele e figli s.r.l.

COROGRAFIA POZZI n° 2 E n° 3



POZZO n° 2 - "S. Maria degli Angeli"

Profondità: mt 47.00

Diametro: 304

Portata: 7.8 l/sec

Liv. Statico: 12.00 mt

Liv. Dinamico: 34.00 mt

Utilizzo: Imbottigliamento

POZZO n° 3 - "Dilva"

Profondità: mt 70.00

Diametro: 304

Portata: 8.00 l/s

Liv. Statico: 12.00

Liv. Dinamico: 34.00

Utilizzo: Imbottigliamento - ciclo di sanificazione


La scheda è stata redatta sulla base dei dati disponibili in azienda

Stratigrafia del pozzo

Schema del pozzo


30 mt

3 m



Rocce piroclastiche nere e brune includenti livelli di sabbie vulcaniche e livelli di ceneri vulcaniche e lapilli.


Rocce piroclastiche brune con livelli di sabbie rossastre, livelli di ceneri vulcaniche e lapilli



64.00 m

40.00 m

70.00 m



Cementazione

Chiodetto calibrato

Tubo cieco - AISI 304 - DN 350 - acciaio inox

Tubo finestrato - AISI 304
DN 350 - acciaio inox

Gli elementi riassunti nella tavola sono stati schematizzati in base a dati forniti dall'azienda

11/09/03



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

- 2 SET. 2003

Seduta del

1605
Delibera n.

Oggetto

SOCIETÀ "CUTOLO MICHELE E FIGLI S.r.l." CON SEDE E STABILIMENTO IN C.DA LA FRANCESCA - 85028 RIONERO IN V. (PZ) - Autorizzazione all'utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale effervescente naturale denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO", già autorizzata, in contenitori in Vetro e in PET di diversi e nuovi formati.-

Relatore il Sig. **Assessore Dip.to Sicurezza e Solidarieta' Sociale**

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno alle ore 13,00 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.: **- 2 SET. 2003**

- 1 - Filippo Bubbico Presidente
- 2 - Erminio Restaino Vice Presidente
- 3 - Gennaro Straziuso Componente
- 4 - Donato Salvatore Componente
- 5 - Carlo Chiurazzi Componente
- 6 - Carmine Nigro Componente
- 7 - Cataldo Collazzo Componente

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Assunto impegno contabile n. _____ sul Cap. Esercizio 20 per €.

Liquidazione di €. _____ sul Cap. Esercizio 20 rientra

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. _____ del _____

NOTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." con sede e stabilimento in C.da La Francesca 85028 Rionero in Vulture (PZ), P.I. e C.F. n. 00102400769, relativamente all'acqua minerale naturale denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO":

- è titolare della concessione mineraria denominata "Tripoli" di ha 01.73.39 (giusta D.G.R. 20.12.1993, n. 1268) come adeguata e confermata (giusta DGR 25.02.2002, n. 322), in località La Francesca del Comune di Rionero in V., in cui sgorga la "sorgente naturale" la cui acqua è stata denominata "Cutolo Rionero", e della concessione mineraria denominata "La Francesca" di ha 53.72.00 (giusto DPGR 20.12.93, n. 1270), come ridefinita e adeguata (giusta D.G.R. 29.04.2002, n.747), in località La Francesca dei Comuni di Rionero in V. (PZ) e Atella (PZ), entro cui è stato realizzato il "pozzo n. 3" denominato anche "Dilva";
- è stata autorizzata alla miscelazione dell'acqua minerale denominata "Cutolo Rionero" in concessione Tripoli con quella proveniente dal pozzo denominato Dilva (pozzo n. 3) in concessione La Francesca (giusto DPGR 29.12.1993, n. 1333 su conforme DGR 27.12.1993, n. 8335);
- l'acqua minerale così miscelata è stata classificata "Acqua minerale effervescente naturale", è stata denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO" ed è stata autorizzata all'imbottigliamento in contenitori di Vetro della capacità di 460cc e 1000cc con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 1500cc con chiusura "tappo a vite", per la commercializzazione dell'acqua minerale in parola;
- il riconoscimento dell'acqua minerale "Cutolo Rionero" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Tripoli (DM 15.07.1952 n. 579), successivamente denominata "Nuova Cutolo Rionero", è stato confermato con Determinazione Dirigenziale ministeriale n. 3375-240 del 12.03.2001, con cui è stato precisato che può essere riportata sulle etichette la seguente indicazione: "Può avere effetti diuretici";

VISTA la domanda del 02.04.2003, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale Sicurezza e Solidarietà Sociale al n. 10129/72H1 del 03.04.2003, con la quale la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l.", ha chiesto di essere autorizzata all'imbottigliamento e commercializzazione della miscela di acqua minerale effervescente naturale denominata "Nuova Cutolo Rionero", nella versione naturale e in quella addizionata di anidride carbonica, anche in contenitori in Vetro della capacità di 200cc, 250cc, 500cc e 750cc con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 330cc, 500cc e 1000cc con chiusura "tappo a vite";

ATTESO che l'utilizzazione di un'acqua minerale naturale è subordinata ad autorizzazione regionale (art. 5 D.Lgs. 105/92) e, in particolare, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti indicati all'art. 5 comma 2 e alla verifica di tutte le condizioni previste all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo, e che le anzidette condizioni potrebbero essere influenzate dalla introduzione di nuovi formati di contenitori, di diverse e nuove capacità;

ATTESO, altresì, che il Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori, del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, competente per materia, con propria nota prot. n. 13884/72H1 del 14.05.2003 ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria USL n. 1 di Venosa ed al Responsabile del Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza di voler disporre un sopralluogo, presso l'Azienda imbottigliatrice, finalizzato alla verifica dell'ammissibilità dell'utilizzazione proposta in relazione alla garanzia che la stessa non sia di pregiudizio al mantenimento dei requisiti e delle condizioni predette (artt 5 e 6 D.Lgs. 105/92);

ESAMINATA la documentazione già in possesso del Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori, riportata nelle succitate precedenti autorizzazioni, e quella allegata alla nuova istanza della Società in data 02 aprile 2003, tra cui:

- schede tecniche descrittive dei formati di contenitori di diverse e nuove capacità;
- dichiarazioni di conformità dei nuovi contenitori al contatto con le sostanze alimentari come previsto dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO della nota datata 03.06.2003 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria USL n. 1 di Venosa, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale al n. 17811/72H1 del 25.06.2003, con la quale si esprime il parere tecnico-sanitario di competenza, conseguente al sopralluogo effettuato presso la Ditta "Cutolo Michele e Figli S.r.l." in data 26.05.03, così sintetizzabile: "... *omissis* ... pertanto, alla luce di quanto su esposto, sono fatti salvi i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 e dell'art. 6 comma 1 lettere a), b) e C) del D.Lgs. 105/92. E' stata verificata, inoltre, l'ammissibilità dell'utilizzazione proposta..... *omissis* ... "

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 recante attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali in particolare gli artt. 5, 6, 7, 11 e 14;

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 1999 n. 339 recante Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 105/92;

VISTO il D.M. 12.11.1992, n. 542 "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali", come modificato e integrato, da ultimo, dal Decreto ministeriale 31.05.2001;

VISTO le Circolari del Ministero della Sanità 12 maggio 1993, n. 19 e 13 settembre 1991, n. 17, aventi rispettivamente ad oggetto "Analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali naturali" e "Analisi microbiologiche di acque minerali naturali";

VISTO il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

VISTO il D.M. 20 gennaio 1927;

VISTO il Decreto del Capo del Governo 07 novembre 1939, n. 1858;

VISTO il D.Lgs. 22.06.1991, n. 230 recante: approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali;

PER proposta dell'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale;

AD unanimità di voti

DELIBERA

1. la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." con sede e stabilimento in C.da La Francesca 85028 Rionero in Vulture (PZ), P.I. e C.F. n. 00102400769, è autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela di acqua minerale denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO" classificata "acqua minerale effervescente naturale", come già precedentemente autorizzata e richiamata in premessa, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25.01.1992 come modificato e integrato dal D.Lgs. 04.08.1999, n. 339 ;
2. la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." è autorizzata all'imbottigliamento, dell'acqua minerale naturale "NUOVA CUTOLO RIONERO", in contenitori in Vetro della capacità di 460cc e 1000cc, con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 1500cc con chiusura "tappo a vite" (già autorizzati precedentemente), nonché in contenitori in Vetro della capacità di 200cc, 250cc, 500cc e 750cc con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 330cc, 500cc e 1000cc con chiusura "tappo corona" (di nuova introduzione) per la commercializzazione dell'acqua minerale in parola nella versione *naturale* e, nei medesimi contenitori, nella versione *addizionata di anidride carbonica*;
3. le nuove etichette devono fare riferimento all'analisi della miscela dell'acqua minerale effervescente naturale "NUOVA CUTOLO RIONERO" e riportare tutte le informazioni come previsto dall'art. 11 del citato D.Lgs. 105/92 e dal D.M. 542/92 come modificato e aggiornato, e rispettare, altresì, ogni norma di cui al medesimo articolo;
4. è fatto obbligo alla Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." di provvedere ad effettuare, a proprie spese, le prove di cessione (migrazione globale e specifica) relative a ciascun tipo di contenitore PET di nuova introduzione da utilizzare con l'acqua minerale "NUOVA CUTOLO RIONERO", sia per la versione d'acqua minerale naturale sia per quella addizionata di anidride carbonica, quando la Ditta si avvalga della facoltà di aggiungerla;
5. le prove anzidette inizieranno entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento e saranno ripetute con frequenza trimestrale, per un totale di quattro volte, avendo cura di

trasmettere, tempestivamente, i certificati di analisi al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori e, in copia, al Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa (PZ);

6. i rilevamenti analitici sopra indicati dovranno essere eseguiti da laboratori universitari o da altri laboratori autorizzati ai sensi delle norme vigenti;
7. la Società “Cutolo Michele e Figli S.r.l.”, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvederà altresì ad effettuare il versamento di Euro 939,44 (diconsi Euro novecentotrentanove/44) sul C/C n. 218859 intestato al Servizio di Tesoreria della Regione Basilicata, indicando la causale: “Tassa di concessione regionale per autorizzazione utilizzazione (imbottigliamento e smercio) acqua minerale NUOVA CUTOLO RIONERO” (punto 2 titolo I tariffa annessa al D.Lgs. 22.06.1991, n. 231), e consegnando l’attestazione di versamento al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori;
8. la suddetta Società sarà dichiarata decaduta dalla presente autorizzazione qualora la stessa non assolva agli adempimenti come sopra prescritti o, comunque, se da controlli effettuati dai competenti organi di vigilanza risultasse non sussistere, *per l’impiego del materiale PET*, la corrispondenza alla normativa vigente in materia;
9. è fatto altresì obbligo, alla suddetta Società, di rispettare rigorosamente i precetti ed i divieti posti dalla normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente e di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
10. il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria USL n. 1 di Venosa ed il Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, sono incaricati di effettuare periodiche e regolari attività di vigilanza, ispezione e prelievo di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione e di esercizio dello stabilimento, ai fini del controllo dell’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di acque minerali e di quelle in materia di igiene dei prodotti alimentari di cui al D.Lgs. 155/97;
11. il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad emanare conforme decreto da notificare al rappresentante legale della Società “Cutolo Michele e Figli S.r.l.”;
12. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e inviata in copia al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione.

Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento in narrativa e nel testo della presente deliberazione, sono depositati presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori – che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA SPECIALISTICA
IL RESPONSABILE D.P.O.
(IGIENE ALIMENTI E TUTELA CONSUMATORI)

Dott. Angelo Raffaele RINALDI

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Mario MARRA



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale
Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori

D.P.G.R. n. 148

OGGETTO: SOCIETÀ "CUTOLO MICHELE E FIGLI S.r.l." CON SEDE E STABILIMENTO IN C. DA LA FRANCESCA - 85028 RIONERO IN V. (PZ) – Autorizzazione alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale effervescente naturale denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO", già autorizzata, in contenitori in Vetro e in PET di diversi e nuovi formati.-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." con sede e stabilimento in C.da La Francesca 85028 Rionero in Vulture (PZ), P.I. e C.F. n. 00102400769, relativamente all'acqua minerale naturale denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO":

- è titolare della concessione mineraria denominata "Tripoli" di ha 01.73.39 (giusta D.G.R. 20.12.1993, n. 1268) come adeguata e confermata (giusta DGR 25.02.2002, n. 322), in località La Francesca del Comune di Rionero in V., in cui sgorga la "sorgente naturale" la cui acqua è stata denominata "Cutolo Rionero", e della concessione mineraria denominata "La Francesca" di ha 53.72.00 (giusto DPGR 20.12.93, n. 1270), come ridefinita e adeguata (giusta D.G.R. 29.04.2002, n.747), in località La Francesca dei Comuni di Rionero in V. (PZ) e Atella (PZ), entro cui è stato realizzato il "pozzo n. 3" denominato anche "Dilva";
- è stata autorizzata alla miscelazione dell'acqua minerale denominata "Cutolo Rionero" in concessione Tripoli con quella proveniente dal pozzo denominato Dilva (pozzo n. 3) in concessione La Francesca (giusto DPGR 29.12.1993, n. 1333 su conforme DGR 27.12.1993, n. 8335);
- l'acqua minerale così miscelata è stata classificata "Acqua minerale effervescente naturale", è stata denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO" ed è stata autorizzata all'imbottigliamento in contenitori di Vetro della capacità di 460cc e 1000cc con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 1500cc con chiusura "tappo a vite", per la commercializzazione dell'acqua minerale in parola;
- il riconoscimento dell'acqua minerale "Cutolo Rionero" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Tripoli (DM 15.07.1952 n. 579), successivamente denominata "Nuova Cutolo Rionero", è stato confermato con Determinazione Dirigenziale ministeriale n. 3375-240 del 12.03.2001, con cui è stato precisato che può essere riportata sulle etichette la seguente indicazione: "Può avere effetti diuretici";

VISTA la domanda del 02.04.2003, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale Sicurezza e Solidarietà Sociale al n. 10129/72H1 del 03.04.2003, con la quale la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l.", ha chiesto di essere autorizzata all'imbottigliamento e commercializzazione della miscela di acqua minerale effervescente naturale denominata "Nuova Cutolo Rionero", nella

versione naturale e in quella addizionata di anidride carbonica, anche in contenitori in Vetro della capacità di 200cc, 250cc, 500cc e 750cc con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 330cc, 500cc e 1000cc con chiusura "tappo a vite";

ATTESO che l'utilizzazione di un'acqua minerale naturale è subordinata ad autorizzazione regionale (art. 5 D.Lgs. 105/92) e, in particolare, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti indicati all'art. 5 comma 2 e alla verifica di tutte le condizioni previste all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo, e che le anzidette condizioni potrebbero essere influenzate dalla introduzione di nuovi formati di contenitori, di diverse e nuove capacità;

ATTESO, altresì, che il Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori, del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, competente per materia, con propria nota prot. n. 13884/72H1 del 14.05.2003 ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria USL n. 1 di Venosa ed al Responsabile del Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza di voler disporre un sopralluogo, presso l'Azienda imbottigliatrice, finalizzato alla verifica dell'ammissibilità dell'utilizzazione proposta in relazione alla garanzia che la stessa non sia di pregiudizio al mantenimento dei requisiti e delle condizioni predette (artt 5 e 6 D.Lgs. 105/92);

ESAMINATA la documentazione già in possesso del Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori, riportata nelle succitate precedenti autorizzazioni, e quella allegata alla nuova istanza della Società in data 02 aprile 2003, tra cui:

- schede tecniche descrittive dei formati di contenitori di diverse e nuove capacità;
- dichiarazioni di conformità dei nuovi contenitori al contatto con le sostanze alimentari come previsto dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO della nota datata 03.06.2003 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria USL n. 1 di Venosa, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale al n. 17811/72H1 del 25.06.2003, con la quale si esprime il parere tecnico-sanitario di competenza, conseguente al sopralluogo effettuato presso la Ditta "Cutolo Michele e Figli S.r.l." in data 26.05.03, così sintetizzabile: "*.... omissis ... pertanto, alla luce di quanto su esposto, sono fatti salvi i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 e dell'art. 6 comma 1 lettere a), b) e C) del D.Lgs. 105/92. E' stata verificata, inoltre, l'ammissibilità dell'utilizzazione proposta..... omissis ...*"

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 recante attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali in particolare gli artt. 5, 6, 7, 11 e 14;

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 1999 n. 339 recante Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 105/92;

VISTO il D.M. 12.11.1992, n. 542 "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali", come modificato e integrato, da ultimo, dal Decreto ministeriale 31.05.2001;

VISTO le Circolari del Ministero della Sanità 12 maggio 1993, n. 19 e 13 settembre 1991, n. 17, aventi rispettivamente ad oggetto "Analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali naturali" e "Analisi microbiologiche di acque minerali naturali";


VISTO il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

VISTO il D.M. 20 gennaio 1927;

VISTO il Decreto del Capo del Governo 07 novembre 1939, n. 1858;

VISTO il D.Lgs. 22.06.1991, n. 230 recante: approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali;

SU conforme deliberazione di Giunta Regionale




DECRETA

1. la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." con sede e stabilimento in C.da La Francesca 85028 Rionero in Vulture (PZ), P.I. e C.F. n. 00102400769, è autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela di acqua minerale denominata "NUOVA CUTOLO RIONERO" classificata "acqua minerale effervescente naturale", come già precedentemente autorizzata e richiamata in premessa, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25.01.1992 come modificato e integrato dal D.Lgs. 04.08.1999, n. 339 ;
2. la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." è autorizzata all'imbottigliamento, dell'acqua minerale naturale "NUOVA CUTOLO RIONERO", in contenitori in Vetro della capacità di 460cc e 1000cc, con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 1500cc con chiusura "tappo a vite" (già autorizzati precedentemente), nonché in contenitori in Vetro della capacità di 200cc, 250cc, 500cc e 750cc con chiusura "tappo corona" ed in contenitori in PET della capacità di 330cc, 500cc e 1000cc con chiusura "tappo corona" (di nuova introduzione) per la commercializzazione dell'acqua minerale in parola nella versione *naturale* e, nei medesimi contenitori, nella versione *addizionata di anidride carbonica*;
3. le nuove etichette devono fare riferimento all'analisi della miscela dell'acqua minerale effervescente naturale "NUOVA CUTOLO RIONERO" e riportare tutte le informazioni come previsto dall'art. 11 del citato D.Lgs. 105/92 e dal D.M. 542/92 come modificato e aggiornato, e rispettare, altresì, ogni norma di cui al medesimo articolo;
4. è fatto obbligo alla Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." di provvedere ad effettuare, a proprie spese, le prove di cessione (migrazione globale e specifica) relative a ciascun tipo di contenitore PET di nuova introduzione da utilizzare con l'acqua minerale "NUOVA CUTOLO RIONERO", sia per la versione d'acqua minerale naturale sia per quella addizionata di anidride carbonica, quando la Ditta si avvalga della facoltà di aggiungerla;
5. le prove anzidette inizieranno entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento e saranno ripetute con frequenza trimestrale, per un totale di quattro volte, avendo cura di trasmettere, tempestivamente, i certificati di analisi al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori e, in copia, al Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa (PZ);
6. i rilevamenti analitici sopra indicati dovranno essere eseguiti da laboratori universitari o da altri laboratori autorizzati ai sensi delle norme vigenti;
7. la Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l.", entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvederà altresì ad effettuare il versamento di Euro 939,44 (diconsi Euro novecentotrentanove/44) sul C/C n. 218859 intestato al Servizio di Tesoreria della Regione Basilicata, indicando la causale: "Tassa di concessione regionale per autorizzazione utilizzazione (imbottigliamento e smercio) acqua minerale NUOVA CUTOLO RIONERO" (punto 2 titolo I tariffa annessa al D.Lgs. 22.06.1991, n. 231), e consegnando l'attestazione di versamento al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Servizio Igiene Alimenti e Tutela Consumatori;
8. la suddetta Società sarà dichiarata decaduta dalla presente autorizzazione qualora la stessa non assolva agli adempimenti come sopra prescritti o, comunque, se da controlli effettuati dai competenti organi di vigilanza risultasse non sussistere, *per l'impiego del materiale PET*, la corrispondenza alla normativa vigente in materia;
9. è fatto altresì obbligo, alla suddetta Società, di rispettare rigorosamente i precetti ed i divieti posti dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;


10. il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria USL n. 1 di Venosa ed il Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, sono incaricati di effettuare periodiche e regolari attività di vigilanza, ispezione e prelievo di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione e di esercizio dello stabilimento, ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di acque minerali e di quelle in materia di igiene dei prodotti alimentari di cui al D.Lgs. 155/97;
11. il presente decreto sarà notificato, mediante raccomandata A.R., al rappresentante legale della Società "Cutolo Michele e Figli S.r.l." con sede e stabilimento in C.da La Francesca 85028 Rionero in Vulture (PZ);
12. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e inviato in copia al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione.

POTENZA, 03.09.03

**IL PRESIDENTE
(Filippo BUBBICO)**



Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:



IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)



IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 5.9.03



L'IMPIEGATO ADDETTO

PER COPIA CONFORME
dott.ssa ELDA DI NATALE



MOD. 5 - U.G.
3572

- 9 FEB. 2006

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

DECRETO 9 FEBBRAIO 2006

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Nuova Cutolo Rionero" di Rionero in Vulture (Potenza).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 28 settembre 1919, n.1924;

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

VISTO che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

CONSIDERATO che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione dei certificati analitici comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

PRESO ATTO che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Nuova Cutolo Rionero" di Rionero in Vulture (Potenza) non è pervenuta alcuna certificazione relativa alle analisi effettuate nel corso dell'anno 2005;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA:

Art.1

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Nuova Cutolo Rionero" di Rionero in Vulture (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, li 9 FEB. 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Donato Greco)